

Circolare n.1/2025 – Le novità fiscali di inizio anno

La presente circolare passa in rassegna le principali novità fiscali intervenute in materia di reddito di lavoro dipendente per effetto dell'entrata in vigore della cd. Legge di Bilancio per l'anno 2025 e bilancio pluriennale 2025-27 (L.207/2024).

TASSAZIONE REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

E' stata resa strutturale (introdotta nell'anno 2024) l'applicazione dei 3 scaglioni d'imposta e relative aliquote in luogo dei precedenti 4. Pertanto a regime il sistema di tassazione prevede le seguenti aliquote:

Redditi fino a 28.000 = aliquota 23%

Redditi oltre i 28.000 e fino a 50.000 = aliquota 35%

Redditi oltre i 50.000 = aliquota 43%

Per quanto riguarda la detrazione da lavoro dipendente per i redditi fino a 15000,00 euro viene innalzata da 1880,00 a **1955,00** portando la no tax area per i redditi da lavoro dipendente ad euro 8500,00.

Per quanto riguarda il cd. *Trattamento integrativo* (euro 1200,00 annui in proporzione al periodo di lavoro svolto) la verifica della congruità per i soggetti percettori di reddito fino ad euro 15000,00, ai fini della verifica della capienza (imposta netta > 0) avverrà considerando la vecchia detrazione da lavoro dipendente di euro 1880,00 in diminuzione dell'imposta lorda.

NUOVE MISURE DI RIDUZIONE FISCALE

A fronte della soppressione della misura prevista nella L. di bilancio 2024 (cd. riduzione IVS) che diminuiva di 6 - 7 punti percentuali la ritenuta Inps a carico dei lavoratori vengono introdotti a compensazione nuovi elementi di riduzione del cuneo fiscale.

Ai titolari di un reddito **complessivo** non superiore a 20000,00 viene riconosciuta su base mensile una somma integrativa del reddito, calcolata sull'imponibile del reddito da lavoro dipendente pari a:

Reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 8500,00 = 7,1%

Reddito da lavoro dipendente superiore a 8500,00 e inferiore o pari a 15000,00 = 5,3%

Reddito da lavoro dipendente superiore a 15000,00 e inferiore o pari a 20000,00 = 4,8%

Tale somma integrativa non partecipa al reddito da lavoro dipendente, viene riconosciuta al lordo dell'agevolazione prevista per i lavoratori cd. impatriati, non è riconosciuta ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ad es. compensi erogati a tirocinanti, amministratori, co.co.co), in caso di riconoscimento nel corso dell'anno che risultasse indebito in sede di conguaglio di fine anno (dicembre) il recupero avviene nel cedolino del dipendente con dilazione della trattenuta in 10 rate (a partire dal conguaglio) per somme complessive da recuperare superiori ad euro 60,00.

Ai titolari di un **reddito complessivo (RC)** superiore a 20000,00 ma inferiore a 40000,00 viene riconosciuta un'ulteriore detrazione fiscale da riportare al periodo di lavoro svolto nell'anno pari a:

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA
$20.000 < RC \leq 32.000$	1.000
$32.000 < RC \leq 40.000$	$1.000 \times \frac{(40.000 - RC)}{8.000}$
$RC > 40.000$	0

Tale somma integrativa non partecipa al reddito da lavoro dipendente, viene riconosciuta al lordo dell'agevolazione prevista per i lavoratori cd. impatriati, in caso di riconoscimento nel corso dell'anno che risultasse indebito in sede di conguaglio di fine anno (dicembre) il recupero avviene nel cedolino del dipendente con dilazione della trattenuta in 10 rate (a partire dal conguaglio) per somme complessive da recuperare superiori ad euro 60,00.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

E' stato introdotto un limite di età per considerare i figli a carico.

Fermo restando il requisito reddituale per essere considerati fiscalmente a carico (2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro) dal 2025 la detrazione è riconosciuta per ciascun figlio compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni**.

Tale limite di età non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.

DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO

Introdotta un ridimensionamento dei potenziali altri familiari che possono essere considerati a carico ai fini della detrazione in parola. Dal periodo di imposta 2025 la detrazione per familiari a carico sarà riconosciuta esclusivamente per:

- Ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) conviventi con il contribuente dichiarante.

Per quanto concerne i lavoratori extra-comunitari a partire dall'anno 2025 la detrazione per famigliari a carico – coniuge, figli ed altri familiari – non spetta se i predetti familiari sono residenti all'estero.

LIMITI DEI FRINGE BENEFIT

Per i periodi di imposta 2025-2026 e 2027 confermata la soglia esente (a livello fiscale e previdenziale) sui beni erogati ai dipendenti e/o servizi prestati (ex art. 51 c.3 del TUIR).

- Euro 1000,00 in genere ed euro 2000,00 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Confermata la possibilità di rimborsare utenze domestiche (bollette gas, luce, acqua), locazioni dell'abitazione principale, interessi dei mutui relativi all'abitazione principale.

In caso di erogazione di F.B. i datori di lavoro sono tenuti a comunicarlo alle RSA o RSU eventualmente presenti in azienda.

FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCOVO

A decorrere dall'anno 2025 agli autoveicoli di prima immatricolazione (2025) ed assegnati a partire dal predetto anno fiscale ai fini della determinazione del fringe benefit (al netto delle somme trattenute a tal titolo al dipendente) verranno considerati i costi kilometrici delle tabelle Aci con le seguenti percentuali.

- Per la generalità dei veicoli: 50% della percorrenza convenzionale di 15000,00 km.

- Per i veicoli elettrici ibridi plug in: 20% della percorrenza convenzionale di 15000,00 km.

Per i veicoli assegnati negli anni pregressi al 2025 o di precedente immatricolazione continuerà la valorizzazione del F.B. in corrispondenza delle tabelle Aci determinate sulla tipologia di emissione di CO2 del veicolo.

DEDUCIBILITA' ED ESENZIONE DELLE SPESE A PIE' DI LISTA RIMBORSATE AI DIPENDENTI

A decorrere dall'anno 2025 i rimborsi di spese inseriti in busta paga ai dipendenti i quali hanno sostenuto delle spese in nome e per conto del datore di lavoro continueranno a beneficiare dell'esenzione fiscale e saranno costi deducibili solo se i relativi pagamenti sono stati effettuati in modalità tracciabile. Pertanto le spese sostenute dai dipendenti in occasione di missioni al di fuori dell'azienda e pagate in contanti non beneficeranno più dell'esenzione fiscale e non potranno considerarsi deducibili dal reddito d'impresa.

Fanno eccezione le spese di trasporto pubblico di linea le quali potranno essere ancora pagate attraverso l'utilizzo del contante.

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Confermata per il triennio 2025-2027 l'imposta sostitutiva ridotta al 5% (in luogo dell'ordinaria 10%) da applicare sui premi di risultato riconosciuti ai lavoratori dipendenti (per importi fino ad un massimo di euro 3000,00) oggetto di accordi di secondo livello e determinati sulla base di criteri oggettivi di produttività.

ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEO ASSUNTI PER CANONI DI AFFITTO

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro a lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2025 per il pagamento dei canoni di locazione o di spese di manutenzione dei fabbricati locati non concorrono a formare il reddito fino ad un importo massimo pari ad euro 5000,00. Tale somma è tuttavia soggetta a contribuzione Inps. Le disposizioni si applicano ai dipendenti:

- titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 35000,00 nell'anno precedente
- che abbiano trasferito la propria residenza nel comune della sede di lavoro situato a più di 100 km dalla sede di residenza precedente
- che abbiano rilasciato al proprio datore apposita dichiarazione ai sensi dell'art.46 DPR 445 del 28/12/2000 circa la propria residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO

Sulle somme erogate dal 01 gennaio 2025 e fino al 30 settembre 2025 a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti/bevande e del comparto turistico viene riconosciuto un particolare trattamento economico denominato "trattamento integrativo speciale", pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro notturno e/o straordinario festivo. Tale emolumento ha le seguenti caratteristiche:

- non partecipa al reddito complessivo del dipendente

- è riconosciuto ai lavoratori che attestano al proprio datore un reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente (2024) non superiore ad euro 40000,00

- non rappresenta un costo per il datore in quanto recuperabile con apposito codice tributo a credito nel modello di versamento delle imposte F24.

DETAZZAZIONE MANCE SETTORE TURISTICO

Per il periodo di imposta 2025 sulle somme percepite a titolo di mance – anche a mezzo pagamenti tracciati - nel settore turistico/alberghiero, atteso che non rappresentano somme soggette a contribuzione Inps/Inail e non partecipano alla formazione del Tfr, è possibile applicare un'imposta sostitutiva del 5% entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 30% del reddito percepito nell'anno

- a favore di coloro che nell'anno d'imposta precedente hanno avuto un reddito non superiore ad euro 75000,00.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI E RIENTRO SETTIMANALE

Ai lavoratori residenti in Italia che in via continuativa sono assegnati all'estero per svolgere attività di lavoro per un periodo superiore a 183 giorni, come previsto dal Tuir all'art.51 comma 8 bis sono tassati non sui redditi effettivamente percepiti ma sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro. La legge di bilancio è intervenuta con una norma di interpretazione autentica per chiarire che il rientro settimanale dei lavoratori in Italia (a titolo di riposo/ferie, etc.) non compromette il requisito della continuità dell'assegnazione all'estero.

Alla luce delle numerose novità di natura fiscale intervenute, con particolare riguardo alla determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti e alla tassazione che viene operata riteniamo necessario tornare a richiedere ad ogni lavoratore dipendente della Vostra azienda di

dichiarare la spettanza delle detrazioni fiscali, eventuali carichi familiari e l'esplicitazione della rinuncia ad eventuali bonus previsti dalla normativa.

Si ricorda infatti che la norma fiscale prevede, in assenza di dichiarazioni da parte dei dipendenti, l'applicazione in automatico da parte dei datori sostituti d'imposta di tutti i bonus/detrazioni spettanti e calcolati sulla base del reddito erogato da quest'ultimi.

E' per tale motivo che verranno consegnati in questi giorni, con le ordinarie modalità di consegna/pubblicazione previsti nella Vs azienda, i modelli di spettanza delle detrazioni a favore dei lavoratori; a partire dal mese di febbraio la tassazione in busta paga verrà calcolata sulla base della retribuzione effettivamente erogata ad ogni dipendente salvo la consegna da parte dello stesso di apposita rinuncia per iscritto ai suddetti istituti.

Distinti saluti,

STUDIO SIME E ASSOCIATI